

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)743

Vol. 1978/0274

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

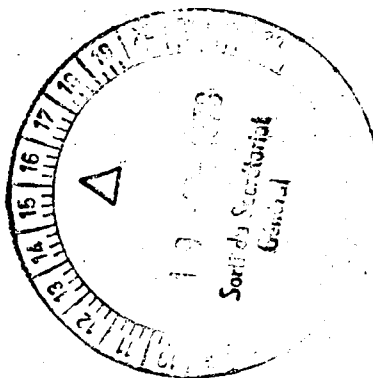
COM(78) 743 def.

Bruxelles, li 18 Dicembre 1978

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a convenire con la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di mantenere
provvisoriamente il regime di pesca attualmente vigente

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 743 def.

RELAZIONE

1. Nella sua risoluzione 3 novembre 1976, il Consiglio ha constatato la necessità di preservare, mediante "opportuni accordi comunitari", i diritti acquisiti dai pescatori comunitari nelle acque dei paesi terzi.
2. Ai sensi di un accordo firmato tra la Jugoslavia e l'Italia il 15 giugno 1973, i pescatori cittadini di questo Stato membro sono autorizzati ad esercitare la loro attività in talune zone delle acque territoriali iugoslave mediante contropartite finanziarie che sono a carico dello Stato italiano. Questo accordo è scaduto il 31 dicembre 1976.
3. Per garantire il mantenimento delle possibilità di pesca in queste acque ai pescatori italiani, il Consiglio ha autorizzato l'Italia con la sua decisione del 13 dicembre 1976, a concordare con la Jugoslavia un'interpretazione che consenta la proroga dell'accordo in parola fino alla conclusione di un accordo di pesca tra la Comunità e la Jugoslavia e comunque entro il 31 dicembre 1977.
4. A seguito di questa decisione, la Commissione ha invitato a più riprese le autorità iugoslave, negli anni 1977 e 1978, a negoziare un accordo con la Comunità. In mancanza di una reazione da parte iugoslava, il Consiglio ha autorizzato l'Italia con le sue decisioni del 20 dicembre 1977 e del 21 giugno 1978 a prorogare, ogni volta per sei mesi, l'accordo istituito con la Jugoslavia nel 1977.
5. Dopo quest'ultima decisione la Commissione ha sempre insistito presso le autorità iugoslave sulla necessità di aprire negoziati volti alla conclusione di un accordo sulla pesca con la Comunità. In una nota dell'ottobre 1978, la Jugoslavia ha reso noto di non essere disposta a negoziare il carattere comunitario dell'accordo italo-iugoslavo quale si presenta ora, ma che sarebbe propensa ad avviare negoziati in un quadro ampliato che comprenda la cooperazione nel settore della pesca.
6. Per gli stessi motivi di cui al punto 3, ossia per evitare una rottura delle relazioni di pesca con un paese terzo che danneggerebbe i pescatori comunitari, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare l'Italia a concordare con la Jugoslavia un'interpretazione che consenta

.../...

la proroga dell'accordo 1973 fino al 30 giugno 1979.

7. In occasione delle sue precedenti decisioni riguardo la proroga dell'accordo suddetto, il Consiglio aveva stabilito che la Comunità prendesse a carico una parte della contropartita dovuta dall'Italia alla Jugoslavia in applicazione dell'accordo. Finora, il contributo comunitario si é basato sulla contropartita finanziaria prevista dall'accordo italo-iugoslavo. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la Jugoslavia ha chiesto un aumento della detta contropartita. La Commissione ritiene difficile per la Comunità prendere in considerazione un aumento del contributo finanziario non essendo in grado di partecipare al negoziato di questo importo. Una stima relativa alle conseguenze finanziarie figura in allegato.

PROPOSTA DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO
DEL

che autorizza la Repubblica italiana a convenire con la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di mantenere
provvisoriamente il regime di pesca attualmente vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica
Europea, in particolare l'articolo 103,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che nella risoluzione del 3 novembre 1976 il Consiglio è convenuto della necessità di garantire, tramite accordi comunitari adeguati, che i pescatori della Comunità ottengano e mantengano dei diritti di pesca nelle acque dei paesi terzi;

Considerando che con decisione del 21 giugno 1978 il Consiglio ha autorizzato la Repubblica italiana a convenire con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di mantenere provvisoriamente fino al 31 dicembre 1978 il regime di pesca vigente tra l'Italia e la Jugoslavia nell'attesa delle conclusioni di un Accordo di pesca tra la Comunità e la Jugoslavia ;

Considerando che finora non è stato possibile concludere un tale accordo e che è quindi necessario, per non danneggiare gli interessi dei pescatori comunitari, di prorogare per un periodo ulteriore il regime vigente tra l'Italia e la Jugoslavia;

Considerando che bisogna occorre questa decisione prima del 31 dicembre 1978, per evitare un'interruzione dell'approvvigionamento dei pescatori italiani, che pescano abitualmente nella zona di pesca iugoslava, e che è pertanto opportuno adottare immediatamente tale decisione in base all'articolo 103 del trattato,

DECIDE :

./.

Articolo unico

La Repubblica italiana è autorizzata a convenire con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di mantenere provvisoriamente fino al 30 giugno 1979 il regime di pesca stabilito nell'accordo sulla pesca del 15 giugno 1973 tra l'Italia e la Jugoslavia.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Nel quadro dell'accordo di pesca firmato nel 1973 tra la Jugoslavia e l'Italia, questo Stato membro ha versato 570 milioni di lire nel 1976, 1977 e 1978 a titolo di compensazione per l'ammissione di 100 pescherecci nelle acque territoriali iugoslave. La controprestazione per il 1979 deve essere ancora negoziata.

2. La Commissione propone che l'apporto della Comunità alla controprestazione, che sarà negoziata con la Jugoslavia, sia determinato nella stessa cifra del 1977, cioè per il periodo dal 1.7 al 30.6.1979 $0,5 \times 456 = 228$ milioni di lire (= 206.000 UCE al tasso del 1.12.1978).

3. Il progetto di bilancio 1979 contiene una linea destinata alla copertura di queste spese e precisamente all'articolo 890 intitolato: "rimborso da effettuare in applicazione di convenzioni relative alla pesca nel Mare Adriatico".